



Direttive della CAV PP	D -01/2012	italiano
Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale		

Edizione del: 25.09.2012
Entrata in vigore: 1° novembre 2012
Ultima edizione: Prima edizione

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visti l'articolo 52d e l'articolo 64a capoverso 1 lettere d ed e della legge federale del 25 giugno 1982
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
emana le seguenti direttive:*

1 Requisiti per l'abilitazione

1.1 Requisiti tecnici per le persone fisiche

I requisiti tecnici per le persone fisiche di cui all'articolo 52d capoverso 2 lettere a e b LPP (disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie nonché conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti) sono precisati ai numeri seguenti:

1.1.1 Diploma di esperto in assicurazioni di pensione

Il requisito tecnico per l'abilitazione è:

- a. il diploma federale di esperto in assicurazioni di pensione; o
- b. l'abilitazione concessa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo il diritto previgente, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 vOPP 2.

1.1.2 Formazione continua

Un altro requisito tecnico per l'abilitazione è l'adempimento delle condizioni della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, riconosciute dalla CAV PP, o di altre condizioni in materia di formazione continua riconosciute dalla CAV PP.

La Camera svizzera degli esperti di casse pensioni consente anche ai non membri di partecipare al suo programma di formazione continua. Essa può riscuotere emolumenti per la partecipazione ai corsi. Gli emolumenti applicati ai non membri non devono essere tanto elevati da risultare proibitivi. In particolare, vige il principio di equivalenza consueto nel diritto degli emolumenti.

Le condizioni in materia di formazione continua devono essere soddisfatte per la prima volta al più tardi due anni dopo aver ottenuto l'abilitazione.

1.1.3 Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

Nell'esercizio della loro attività di periti in materia di previdenza professionale, le persone abilitate devono attenersi alle direttive e alle comunicazioni della CAV PP.

1.1.4 Rispetto delle norme tecniche minime

Nell'esercizio della loro attività di periti, i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla CAV PP devono rispettare le norme minime definite dalla CAV PP o le direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni elevate al rango di norma dalla CAV PP.

1.2 Requisiti tecnici per le persone giuridiche

I requisiti tecnici per le persone giuridiche sono soddisfatti se tutti i collaboratori che svolgono i compiti di cui all'articolo 52e LPP sono personalmente titolari di un'abilitazione della CAV PP.

1.3 Requisiti personali per le persone fisiche e giuridiche

La CAV PP valuta la sussistenza dei requisiti personali di cui all'articolo 52d capoverso 2 lettera c LPP (buona reputazione e affidabilità) in particolare in base agli estratti recenti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. A tal fine, la CAV PP si fonda sulla giurisprudenza relativa alla concessione e alla revoca di abilitazioni in ambiti giuridici comparabili.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tutti i collaboratori che intendono esercitare la funzione di perito in materia di previdenza professionale e tutti i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e le altre persone con funzione decisionale (p. es., per una società anonima, tutti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) devono soddisfare i requisiti personali (buona reputazione e affidabilità).

2 Procedura

2.1 Richiesta di abilitazione

Chi desidera essere abilitato quale perito in materia di previdenza professionale deve inoltrare una richiesta alla CAV PP.

2.1.1 Dati e documentazione per le persone fisiche

La richiesta delle persone fisiche deve comprendere i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo e luogo di domicilio;
- c. numero di telefono e indirizzo e-mail;
- d. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
- e. data di nascita;
- f. cittadinanza e luogo d'attinenza;
- g. dati relativi alla propria ditta o al datore di lavoro (conformemente all'iscrizione nel registro di commercio):
 - ditta,
 - indirizzo di domicilio,
 - eventuale indirizzo Internet;
- h. indicazione delle relazioni d'interesse che compromettono l'indipendenza (art. 40 OPP 2);
- i. indicazione di tutti i procedimenti penali pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti penali pendenti e indicazione di tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti o dichiarazione secondo cui non sussistono procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
- j. comunicazione dell'eventuale volontà di esercitare l'attività di perito ai sensi dell'articolo 52e LPP.

Alla richiesta delle persone fisiche devono essere acclusi i documenti seguenti:

- k. passaporto o carta d'identità in corso di validità;
- l. diploma federale di esperto in assicurazioni di pensione o prova dell'abilitazione concessa dall'UFAS secondo il diritto previgente;
- m. estratto recente del casellario giudiziale centrale (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, relative sentenze;
- n. estratto recente del registro esecuzioni e fallimenti (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, attestati di carenza di beni.

2.1.2 Dati e documentazione per le persone giuridiche

La richiesta delle persone giuridiche deve comprendere i dati seguenti:

- a. ditta o nome;
- b. indirizzo di domicilio;
- c. forma giuridica;
- d. cognome, nome, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto;
- e. eventuale indirizzo Internet;
- f. lingua ufficiale in cui si desidera la corrispondenza;
- g. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale (p. es., per una società anonima, i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione): i dati per la richiesta delle persone fisiche di cui alle lettere a-c, e, f, h ed i (n. 2.1.1);
- h. cognome, nome, luogo di domicilio, luogo d'attinenza e numero delle persone occupate con funzione di perito nonché numero totale delle persone occupate; organigramma, se disponibile.

Alla richiesta delle persone giuridiche devono essere acclusi i documenti seguenti:

- i. estratto recente del registro di commercio (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta);
- j. per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per le altre persone con funzione decisionale: i documenti di cui alle lettere m e n per la richiesta delle persone fisiche (n. 2.1.1);
- k. estratto recente del registro esecuzioni e fallimenti (con data non anteriore a tre mesi da quella di inoltro della richiesta) e, se del caso, attestati di carenza di beni.

2.2 Decisione della CAV PP e pubblicazione

La CAV PP decide in merito all'abilitazione. La decisione è notificata ai richiedenti e i periti abilitati sono iscritti nel registro dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato su Internet, in cui le persone fisiche figurano separatamente da quelle giuridiche. Per l'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1).

2.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

Le persone abilitate devono comunicare senza indugio alla CAV PP tutti i cambiamenti riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i propri dati contenuti nel registro pubblicato.

2.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP può verificare in qualsiasi momento se un perito in materia di previdenza professionale soddisfi ancora i requisiti per l'abilitazione.

2.5 Revoca dell'abilitazione

Se i requisiti per l'abilitazione non sono più soddisfatti, la CAV PP revoca l'abilitazione. La decisione è notificata e la persona interessata è radiata dal registro.

Entrata in vigore: le presenti direttive entrano in vigore il 1° novembre 2012.

25 settembre 2012

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Il presidente, Pierre Triponez

Il direttore, Manfred Hüsler

3 Commento

3.1 Contesto

3.1.1 Disciplinamento legale dal 1° gennaio 2012

Dal 1° gennaio 2012 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) assume i compiti relativi all'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. La CAV PP ha in particolare i compiti seguenti (art. 64a lett. d ed e LPP):

- decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
- tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet.

L'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale è disciplinata come segue (art. 52d LPP):

¹ I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

² Per ottenere l'abilitazione i periti devono:

- a. disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;
- b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
- c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

³ La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l'abilitazione.

Il messaggio prevedeva anche un capoverso 4 all'articolo 52d LPP, con il seguente tenore: «[l']abilitazione è valida cinque anni ed è rinnovabile». Il Parlamento ha però soppresso questa limitazione temporale con la motivazione seguente: «non esiste alcuna limitazione simile dell'abilitazione, ad esempio per gli avvocati e i notai, che non devono richiedere una nuova autorizzazione dopo cinque anni. Consigliamo pertanto di sopprimere questa disposizione, poiché servirebbe soprattutto ad isolare e proteggere una singola categoria professionale. Per questo motivo, la commissione incaricata dell'esame preliminare si è detta contraria alla necessità di rinnovare l'autorizzazione ogni cinque anni» (cfr. intervento Schwaller sull'art. 52d cpv. 4 LPP in Boll. Uff. 2008, S 573 [trad.]).

I requisiti di cui all'articolo 52d capoverso 2 lettere a e b sono soddisfatti con il possesso del diploma di esperto in assicurazioni di pensione. Il diploma può infatti essere conseguito solo parallelamente alla professione (lett. a) e l'esame comprende anche la conoscenza delle disposizioni giuridiche (lett. b).

3.1.2 Abilitazione provvisoria

Per evitare qualsiasi incertezza giuridica fino all'abilitazione secondo l'articolo 52d LPP, la CAV PP ha concesso un'abilitazione provvisoria a tutti i periti attivi fino ad ora che ne hanno fatto richiesta.

L'elenco dei periti con un'abilitazione provvisoria è pubblicato sul nostro sito Internet, all'indirizzo http://www.oak-bv.admin.ch/fileadmin/dateien/Beaufsichtigte/Liste_Formulare_fuer_die_prov._Zulassung_als_Experte_BV.pdf.

L'abilitazione provvisoria è di durata limitata e può essere revocata se i requisiti non sono più soddisfatti.

Essa è valida fino alla decisione della CAV PP secondo l'articolo 52d LPP. Dopo la pubblicazione delle direttive sull'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale sarà fissato un termine entro il quale i periti abilitati provvisoriamente dovranno inoltrare una richiesta di abilitazione definitiva. Nel caso in cui non lo facciano entro il termine stabilito, l'abilitazione provvisoria scadrà.

3.1.3 Direttive della CAV PP sull'abilitazione secondo l'articolo 52d LPP

La legge fissa soltanto i punti essenziali dell'abilitazione dei periti. Per poter attuare queste disposizioni, in una prima fase la CAV PP dovrà precisarle mediante direttive generali e astratte che, in un secondo momento, serviranno alla CAV PP da punto di riferimento per valutare concretamente i singoli casi. Le presenti direttive disciplinano fundamentalmente i requisiti tecnici e personali per l'abilitazione nonché la procedura per la sua concessione e revoca.

3.2 Commento alle singole disposizioni delle direttive

Ingresso

L'ingresso rinvia alle disposizioni legali su cui si fondano le direttive.

N. 1 Requisiti per l'abilitazione

Secondo la versione dell'articolo 52d capoverso 3 LPP approvata dal Parlamento, la CAV PP può precisare i requisiti per l'abilitazione. Nel messaggio il capoverso 3 aveva ancora il tenore seguente: «[] la Commissione di alta vigilanza dichiara vincolanti le regole deontologiche che definiscono più precisamente l'abilitazione. Se necessario può stabilire criteri propri». Dal testo e dalla genesi dell'articolo 52d capoverso 3 LPP si evince che la CAV PP può precisare autonomamente i criteri tecnici e personali per l'abilitazione, indipendentemente dalle associazioni professionali.

I requisiti tecnici (disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie nonché conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti) sono qui di seguito distinti a seconda che il richiedente sia una persona fisica (n. 1.1) o giuridica (n. 1.2), mentre i requisiti personali (buona reputazione e affidabilità) sono i medesimi per entrambe le categorie (n. 1.3).

N. 1.1 Requisiti tecnici per le persone fisiche

Per le persone fisiche la concessione dell'abilitazione è subordinata a quattro criteri tecnici, segnatamente il possesso del diploma federale di esperto in assicurazioni di pensione (n. 1.1.1), l'adempimento delle condizioni in materia di formazione continua (n. 1.1.2), l'osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP (n. 1.1.3) e il rispetto delle norme tecniche minime (n. 1.1.4).

N. 1.1.1 Diploma di esperto in assicurazioni di pensione

Oltre agli esperti diplomati in assicurazioni di pensione, possono essere abilitate anche le persone che dimostrano di essere in possesso di un'abilitazione concessa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo il diritto previgente, conformemente all'articolo 37 capoverso 2 vOPP2.

N. 1.1.2 Formazione continua

Capoverso 1: le direttive sulla formazione continua per i membri della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni fissano condizioni minime per la formazione continua. L'adempimento di queste condizioni, nella misura in cui siano riconosciute dalla CAV PP, costituisce un requisito tecnico per l'abilitazione. Sia i membri che i non membri della Camera devono dimostrare di aver adempiuto i requisiti in materia di formazione continua conformemente alle direttive, ovvero registrando via Internet i corsi seguiti nell'apposita banca dati della Camera (cfr. n. 3 delle direttive sulla formazione continua). La Commissione per la formazione continua esamina la registrazione e conferma nella banca dati l'acquisizione dei crediti formativi. La Camera trasmette ogni anno alla CAV PP un elenco dei periti con i crediti formativi ottenuti.

La CAV PP può riconoscere anche condizioni diverse da quelle stabilite dalle direttive sulla formazione continua della Camera. In particolare, può riconoscere corsi di formazione continua non menzionati nelle direttive ed attribuire loro crediti formativi.

Capoverso 2: anche i non membri devono avere l'opportunità di frequentare i corsi di formazione continua della Camera. Per questo motivo, gli emolumenti che quest'ultima applica loro non devono essere tanto elevati da determinare di fatto l'esclusione dei non membri. Gli emolumenti devono conformarsi al principio di equivalenza consueto nel diritto degli emolumenti, il che significa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che l'importo dell'emolumento non deve essere chiaramente sproporzionato rispetto al valore oggettivo della prestazione e va contenuto entro limiti ragionevoli.

N. 1.1.3 Osservanza delle direttive e delle comunicazioni della CAV PP

I periti abilitati sono tenuti ad attenersi alle direttive e alle comunicazioni della CAV PP.

N. 1.1.4 Rispetto delle norme tecniche minime

Ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 lettera c LPP, in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, la CAV PP emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza. Può elevare al rango di norma determinate direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni. Nell'esercizio della loro attività, i periti in materia di previdenza professionale sono tenuti a rispettare le norme stabilite dalla CAV PP.

N. 1.2 Requisiti tecnici per le persone giuridiche

Le imprese richiedenti l'abilitazione devono dimostrare che tutti i loro dipendenti che eserciteranno la funzione di perito in materia di previdenza professionale soddisfano personalmente i requisiti per l'abilitazione. In questo contesto, «esercitare la funzione» significa che il perito in materia di previdenza professionale dirige l'elaborazione delle perizie e le firma personalmente.

N. 1.3 Requisiti personali per le persone fisiche e giuridiche

Ai sensi dell'articolo 52d lettera c LPP, quali requisiti personali per l'abilitazione è necessario avere una buona reputazione ed essere affidabili. A titolo di prova, devono essere presentati in particolare gli estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. La CAV PP dovrà precisare nella prassi cosa intende per «avere una buona reputazione ed essere affidabili». A tal fine, si baserà sulla prassi di altre autorità di vigilanza quali l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e potrà riferirsi alle sentenze già emanate dal Tribunale amministrativo federale sulla prassi di abilitazione dell'ASR.

Va tuttavia osservato che esse vertono sulla concretizzazione dei concetti legali vaghi di «reputazione intatta» e «garanzia di un'attività irreprensibile», mentre nel presente caso si parla di «buona reputazione» e «affidabilità». Va però detto che si tratta di concetti molto vicini: vi sono sentenze in cui l'abilitazione è stata negata per instabilità finanziaria, attività senza abilitazione, condanne civili e penali nonché violazione del requisito di indipendenza da parte del richiedente (cfr. Rapporto di attività 2010 dell'ASR, pag. 41 segg.).

Nel caso delle persone giuridiche, oltre ai dipendenti che intendono esercitare l'attività di perito in materia di previdenza professionale, anche i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e le altre persone con funzione decisionale (in particolare i membri della direzione) devono soddisfare i requisiti personali per l'abilitazione.

N. 2 Procedura

Oltre alle mere disposizioni procedurali, alla fine di questo numero figura anche una disposizione materiale, che prevede la revoca dell'abilitazione nel caso in cui i requisiti non siano più soddisfatti.

N. 2.1 Richiesta di abilitazione

Questo numero fornisce l'elenco dettagliato dei dati e dei documenti da indicare o da allegare alla richiesta, distinguendo tra persone fisiche (n. 2.1.1) e persone giuridiche (n. 2.1.2). Firmando in calce ai dati indicati, il richiedente ne garantisce la veridicità.

N. 2.2 Decisione della CAV PP e pubblicazione

La CAV PP decide caso per caso in merito alla concessione dell'abilitazione e notifica la decisione ai richiedenti. Scaduto il termine di ricorso, i periti in materia di previdenza professionale abilitati sono iscritti nel registro dei periti in materia di previdenza professionale, pubblicato su Internet, in cui le persone fisiche figurano separatamente da quelle giuridiche. Per l'abilitazione la CAV PP riscuote un emolumento unico compreso tra i 500 e i 1000 franchi (art. 9 cpv. 1 lett. h OPP 1).

N. 2.3 Comunicazione di eventuali cambiamenti

Qualsiasi cambiamento delle circostanze concrete riguardanti i requisiti per l'abilitazione o i dati dei periti abilitati pubblicati nel registro deve essere immediatamente comunicato alla CAV PP.

N. 2.4 Verifica dei requisiti per l'abilitazione da parte della CAV PP

La CAV PP ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, sia di propria iniziativa che in base a informazioni e segnalazioni di terzi (in particolare le autorità di vigilanza), se in singoli casi siano soddisfatti i requisiti per l'abilitazione.

N. 2.5 Revoca dell'abilitazione

Il legislatore ha esplicitamente respinto l'ipotesi di una verifica sistematica dell'adempimento dei requisiti per l'abilitazione, per esempio mediante il rinnovo periodico dell'abilitazione (cfr. sopra la sezione «Disciplinamento legale dal 1° gennaio 2012», n. 3.1.1 del commento, penultimo paragrafo). Di conseguenza, la CAV PP procederà a verifiche in casi specifici, di propria iniziativa o su segnalazione motivata di terzi, e revocherà l'abilitazione nel caso in cui uno dei requisiti di cui al n. 1 non sia più soddisfatto. Nel fare questo, terrà conto dei principi generali di diritto amministrativo, in particolare del diritto di audizione e del principio di proporzionalità. Di norma, dovrà inviare una diffida alla persona interessata e imporle un termine entro il quale questa dovrà soddisfare nuovamente i requisiti per l'abilitazione.